

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 737-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PICCOLI)

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e *ad interim* delle partecipazioni statali
e col Ministro del commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il 21 febbraio 1990 il nostro Governo ha concluso un accordo con il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, avente l'obiettivo di stimolare iniziative imprenditoriali idonee per le parti contraenti. L'accordo ha conosciuto tre anni di silenzio prima di giungere in Parlamento. Esso comprende la clausola della nazione più favorita, fissa la concessione per risarcimenti di danni e perdite, stabilisce una regolamentazione per il libero trasferimento dei capitali, dei profitti e delle retribuzioni. È interessante inoltre che l'accordo abbia previsto alcune soluzioni attente al tradizionale rifiuto dei paesi dell'America Latina di rinunciare alla giurisdizione interna a favore dell'arbitrato internazionale. L'invito al Parlamento a votare l'accordo deriva dal fatto che l'Uruguay offre delle particolari possibilità ai nostri imprenditori, sia assicurando agli italiani il trattamento più favorevole previsto dalle

leggi locali, sia per il fatto che la normativa interna non prevede nessuna misura discriminatoria nei confronti degli investitori stranieri. Non è previsto alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Vale anche per questo Trattato la generale osservazione che ad ogni firma di trattato deve corrispondere l'immediata approvazione parlamentare e l'attuazione di esso in base ad una ritrovata capacità di confronto e di collegamento da parte dei due Ministeri competenti, Ministero degli affari esteri e Ministero del commercio con l'estero. Per quest'ultimo la raccomandazione diventa ancora più forte nel senso che è suo dovere seguire gli orientamenti decisi dal Governo e dalle Camere senza disperdere attività in altri territori che hanno minore importanza per la politica economica del nostro Paese.

PICCOLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: COMPAGNA)

16 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CREUSO)

16 giugno 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vertical text on the left margin, possibly a page number or header, appearing as a faint, illegible line of characters.